



## **TESI DI DOTTORATO IN DISCIPLINE GIURIDICHE INTERNAZIONALISTICHE ED EUROPEE**

**INDIRIZZO E-MAIL:** valeria.casillo2@unina.it

**NOME E COGNOME:** Valeria Casillo

**UNIVERSITÀ:** Università degli Studi di Napoli “Federico II”

**TUTOR DELLA TESI DI DOTTORATO:** Dott. Giovanni Carlo Bruno

**CICLO DI DOTTORATO E ANNO DI INIZIO:** XXXVIII ciclo - 2022

**TITOLO DELLA TESI:** Is sex work actually work? La prostituzione tra lavoro e tratta nel quadro del diritto internazionale

### **ABSTRACT DELLA TESI:**

A partire dall'adozione della Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, nel 1949, nella quale si menziona per la prima volta l'esistenza del commercial sex, le Nazioni Unite (ONU) hanno dimostrato una certa riluttanza alla promozione di un orientamento internazionale uniforme in materia di lavoro sessuale, devolvendo agli Stati l'elaborazione di quadri normativi. A riconferma, può richiamarsi l'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata nel 1979, il quale si limita a stabilire l'obbligo, in capo agli Stati Parte, di prendere ogni misura appropriata “per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento alla prostituzione femminile”. La formula, che nell'intento dei redattori si riferiva unicamente alla prostituzione forzata, lascia un ampio margine di discrezionalità alle autorità statali circa il quomodo di attuazione della disposizione. L'ambito della tutela è stato tuttavia ampliato Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini del 2000 (cd. Protocollo di Palermo), il quale si applica anche alla tratta di persone a scopo di “sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale” (art. 3). Un simile approccio si riscontra in strumenti adottati successivamente, come la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (2005) e la Direttiva UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2011).

Tuttavia, la moltiplicazione di strumenti normativi non ha assolto alla mancanza di una interpretazione univoca di “sfruttamento” del lavoro sessuale, gli approcci statali in materia

divergono, spaziando dal modello abolizionista a strategie liberali. Questa divergenza non è confortata neanche dalla prassi del Comitato CEDAW, organismo preposto all'interpretazione e al vaglio circa il rispetto degli obblighi sanciti dalla Convenzione, anche attraverso l'esame di rapporti periodici da parte degli Stati parte. Proprio nell'esercizio di tale competenza, nel corso degli ultimi vent'anni il Comitato ha mostrato posizioni ambigue nel valutare l'attuazione dell'obbligo di prevenzione della prostituzione di donne e ragazze.

In particolare, si può ricordare la critica mossa alla Svezia in seguito all'introduzione della legislazione abolizionista, anche nota come "modello nordico", in quanto questa potrebbe potenzialmente sortire l'effetto di aumentare "l'incidenza della prostituzione clandestina, rendendo così le prostitute più vulnerabili"; un'affermazione che implicitamente sembra riconoscere l'esistenza di forme di prostituzione volontaria. Al tempo stesso, nel valutare l'impatto della legge neozelandese basata su un approccio depenalizzante, il Comitato ha sì apprezzato "i miglioramenti alla protezione delle sex workers", ma si è comunque riguardato dal supportare apertamente tale modello, poiché "le prostitute continuano ad affrontare il rischio dello sfruttamento e della violenza".

L'impostazione volta alla depenalizzazione delle condotte de qua, tuttavia, è quella maggiormente rispondente alle proposte formulate da vari attori, quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità, UNAIDS, Human Rights Watch e Amnesty International. Quest'ultima ha elaborato una policy a sostegno della decriminalizzazione di ogni aspetto del lavoro sessuale, così da migliorare l'accesso delle sex workers alle tutele loro spettanti, riconoscendo come queste subiscano "discriminazioni [...] che spingono all'emarginazione e alla vendita del sesso come mezzo di sopravvivenza". Si delineano quindi una serie di obblighi positivi in capo agli Stati, i quali sono tenuti a garantire "una partecipazione significativa delle sex workers nello sviluppo di leggi e politiche che influiscano direttamente sulle loro vite" così come "la creazione di strutture e servizi efficaci che permettano alle persone di abbandonare il lavoro sessuale qualora queste lo desiderino".

La questione chiave sottesa alla ricerca, dunque, consiste nel domandarsi se esista attualmente un quadro normativo in grado di garantire alle sex workers un tenore di vita dignitoso e il rispetto dei propri diritti umani. Infatti, l'assenza di un orientamento internazionale uniforme ha consentito lo sviluppo di modelli normativi discordi in materia di lavoro sessuale, ognuno riconducibili a uno specifico approccio nazionale: l'approccio svedese, quello tedesco, e quello neozelandese. L'obiettivo della ricerca si caratterizzerà pertanto nello studio comparato di queste tre differenti legislazioni rappresentative di altrettanti distinti approcci al lavoro sessuale: si tenterà, in particolare, di sottolineare i limiti di un orientamento prettamente sanzionatorio, che pare inadeguato al rispondere alle esigenze socioeconomiche delle sex workers. L'intero esame si svolgerà tenendo conto della disciplina internazionale e, laddove rilevante, del diritto dell'UE, per verificare se (e in che misura) questi modelli nazionali siano conformi agli obblighi e ai diritti ivi sanciti. Questa valutazione terrà conto degli atti della prassi di organismi internazionali, tra cui il già citato Comitato CEDAW.